

# ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

## PER LA CAMPANIA – NAPOLI

*Atto di trasposizione e/o costituzione ex art. 10 comma 1, d.p.r. 1199/1971*

*e art. 48 d.lgs. 104/2010*

per dott.ssa **Elena De Iulio**, (c.f. DLELNE83S49F839N), nata a Napoli il 09.11.1983 e residente in Melito di Napoli (NA), alla via E. De Nicola n. 3, rapp.ta e difesa, g. procura ad *litem* in calce, dall'avv. Sergio Turturiello con il domicilio eletto in Napoli al v.le A. Gramsci 16 (*Studio Legale Abbamonte*) e con l'indirizzo di posta elettronica certificata "[avv.sergioturturiello@pec.giuffre.it](mailto:avv.sergioturturiello@pec.giuffre.it)" - fax 081/663383;

### PREMESSO

- che con ricorso straordinario del 14.12.2016, la dott.ssa De Iulio ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari idonee: **a)** del Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 07/09/2016 recante l'approvazione della graduatoria finale di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere A12-Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado (bandito con decreto del D.G. n. 106/2016), nella parte in cui colloca la ricorrente nella posizione n. 414 attribuendole un punteggio definitivo pari a 70,50; **b)** del provvedimento di estremi ignoti con il quale si attribuisce alla ricorrente un punteggio per titoli pari a 12,80; **c)** dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 29 del 04 agosto 2016; **d)** di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, per quanto di ragione, **1)** il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del MIUR n. 106 del 23/02/2016, nella parte in cui, nella individuazione dei titoli di servizio valutabili, non prevede il servizio prestato nella ex classe di concorso A051, ora A11, Ambito Orizzontale Ad08 di cui al D.M. MIUR n. 93/2016; **2)** la Tabella

A, denominata “*Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale per il sostegno agli alunni con disabilità*”, allegata al Decreto Ministeriale n. 94 del 23/02/2016, nella parte in cui al punto D.1.1, nella individuazione dei titoli di servizio valutabili, non prevede il servizio prestato nella ex classe di concorso A051, ora A11, Ambito Orizzontale Ad08 di cui al D.M. MIUR n. 93/2016;

- che il predetto ricorso veniva previamente notificato, in qualità di controinteressata, tra le altre, alla sig.ra Manganelli Rosa Maria;
  - che la predetta ha notificato in data **31.01.2017** nel domicilio eletto presso il sottoscritto avvocato, atto di opposizione a ricorso straordinario ex art. 10 d.p.r. 1199/1971;
  - che la dott.ssa De Iulio, intende proseguire nella intrapresa iniziativa giurisdizionale e di trasporre, come di fatto traspone con il presente atto, innanzi all’Adito Tar il ricorso straordinario, procedendo alla costituzione presso la segreteria del TAR; Tutto ciò premesso si ripropone ad ogni effetto di legge nella presente sede ogni eccezione e deduzione di cui al proposto ricorso straordinario che si riproduce pedissequamente:

## **A S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

### **RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO**

nell’interesse della dott.ssa **Elena De Iulio**, (c.f. DLELNE83S49F839N), nata a Napoli il 09.11.1983 e residente in Melito di Napoli alla via E. De Nicola n. 3, rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine del presente atto dall’Avv. Sergio Turturiello (c.f. TRTSRG71S10F839B), e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli al viale Gramsci n. 16, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax (081.663383) o via posta elettronica al seguente indirizzo avv.sergioturturiello@pec.giuffre.it

**contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**, in persona del legale rapp.te p.t., e il **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico regionale per la Campania** in persona del legale rapp.te p.t.

**avverso e per l’annullamento – previa sospensiva e/o adozione delle idonee misure**

**cautelari:** **a)** del Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 07/09/2016 recante l'approvazione della graduatoria finale di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere A12-Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado (bandito con decreto del D.G. n. 106/2016), nella parte in cui colloca la ricorrente nella posizione n. 414 attribuendole un punteggio definitivo pari a 70,50; **b)** del provvedimento di estremi ignoti con il quale si attribuisce alla ricorrente un punteggio per titoli pari a 12,80; **c)** dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 29 del 04 agosto 2016; **d)** di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, per quanto di ragione, **1)** il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del MIUR n. 106 del 23/02/2016, nella parte in cui, nella individuazione dei titoli di servizio valutabili, non prevede il servizio prestato nella ex classe di concorso A051, ora A11, Ambito Orizzontale Ad08 di cui al D.M. MIUR n. 93/2016; **2)** la Tabella A, denominata *“Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale per il sostegno agli alunni con disabilità”*, allegata al Decreto Ministeriale n. 94 del 23/02/2016, nella parte in cui al punto D.1.1, nella individuazione dei titoli di servizio valutabili, non prevede il servizio prestato nella ex classe di concorso A051, ora A11, Ambito Orizzontale Ad08 di cui al D.M. MIUR n. 93/2016

### **FATTO**

La Dott.ssa De Iulio partecipava al concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016, n. 16.

Il concorso era finalizzato alla copertura tramite selezione su base regionale di posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado che si prevedeva sarebbero risultati vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso.

La dott.ssa De Iulio, in possesso dei titoli richiesti, presentava domanda di partecipazione all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 29 marzo 2016, compilando il relativo modulo ed dichiarando i titoli di cui, al momento, risultava essere in possesso.

Sul punto, il bando, all'art. 8, comma 1 e 2, prevede che *“I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*.

Nel rispetto della mentovata previsione della *lex specialis*, la ricorrente all'atto della domanda consegnava copia dei certificati attestanti il possesso dei titoli dichiarati:

a) Master I livello *“ Insegnamento, didattica e diversità”* a.a. 2009/2010 Università LUSPIO Roma; 2) Master I livello *“Strategie formative e metodologie didattiche”* a.a. 2013/2014 Università Giustino Fortunato (BN); 3) Master I livello *“Formazione degli insegnanti”* a.a. 2010/2011 Università LUSPIO Roma; 4) Titolo di sostegno Scuola secondo grado Università Suor Orsola Benincasa; 5) Titolo di sostegno Scuola primo grado Università Suor Orsola Benincasa; 6) dal 15.09.2015 al 29.03.2016 insegnamento presso Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano (Roma) classe A11(ex A051); 7) dal 09.01.2012 al 10.07.2012 insegnamento presso il Centro Scolastico Dante Alighieri di Quarto (Na) classe A11 (ex A051) e AD04 (ex A050); 8) dal 19.09.2012 al 19.07.2013 insegnamento presso il Centro Scolastico Dante Alighieri Quarto (Na) classe A11 (ex A051) e AD04 (ex A050); 9) dal 07.01.2014 al 20.07.2014 insegnamento presso il Centro Scolastico Dante Alighieri Quarto (Na) classe A11 (ex A051) e AD04 (ex A050).

La ricorrente, all'esito delle prove scritte ed orali, conseguiva un punteggio di 57,70. In particolare, un punteggio pari a 28,70 relativamente alle prove scritte ed il punteggio pari a 29,00 relativamente alle prove orali.

In seguito alla valutazione dei titoli presentati dalla candidata, la Commissione decideva di attribuire un punteggio per titoli di 12,80 che andava, dunque, a sommarsi ai punteggi conseguiti in base al giudizio delle prove scritte ed orali.

Il giudizio emesso dalla Commissione ed il relativo punteggio per titoli facevano

ottenere alla dott.ssa De Iulio un punteggio complessivo di 70,50.

Detto punteggio, complessivamente ottenuto, collocava Elena De Iulio alla posizione n. 414 della graduatoria di merito AD04 – classi di concorso A12-A22.

Il punteggio e il relativo posto in graduatoria apparivano assolutamente deteriori rispetto ai numerosi titoli prodotti dalla ricorrente la quale, per tale ragione, presentava, in data 10.09.2016, un'istanza di accesso agli atti relativi al prefato concorso.

L'Ufficio Scolastico, dando seguito alla richiesta avanzata dalla Dott.ssa De Iulio, forniva alla stessa copia degli atti richiesti.

Dall'esame degli atti, però, si evidenziava in maniera chiara come l'attribuzione dei punteggi alla candidata De Iulio non avesse tenuto conto di tutti i titoli vantati dalla medesima.

La Commissione giudicatrice ha commesso palesi omissioni ed evidenti errori, violando il dettato del bando e quanto previsto dalla tabella che regolamenta in maniera cristallina le modalità ed i parametri per l'attribuzione dei punteggi.

Da ciò il presente ricorso il cui accoglimento si chiede, si affida ai seguenti

#### **MOTIVI**

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DEL BANDO. DPR 487/1994. L. 07.08.1990 N. 241 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 93/2016. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI PER ERRONEA E/O OMESSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI, ERRONEA DETERMINAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. ARBITRARIETA'. INIQUITA'. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

La dott.ssa De Iulio, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto, ha indicato in maniera corretta, esaustiva e dettagliata i titoli da ella vantati.

Ciò ha fatto, sia in sede di compilazione della domanda di partecipazione, sia mediante allegazione dei titoli stessi, nel pieno rispetto delle regole all'uopo fissate dalla lex specialis.

Ebbene, ciò nonostante alcuni dei titoli sono stati incomprensibilmente “dimenticati” dalla Commissione in sede di valutazione degli stessi.

E' sufficiente, in proposito, l'esame della *“Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale per il sostegno agli alunni con disabilità”* per rendersene conto.

**A)** Ed invero, tra i cosiddetti *“Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale”* B.5, è previsto il punto B.5.4 definito *“Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità”*.

Secondo quanto stabilito nella griglia di valutazione, al candidato che ne sia in possesso va riconosciuto un punteggio pari ad 1,50 per **ognuno** dei titoli vantati rientranti in detta categoria.

In tal caso, nonostante la ricorrente sia in possesso di **due** titoli per l'insegnamento di sostegno, come indicato tanto nella domanda di partecipazione quanto nella documentazione fornita alla Commissione Giudicatrice, si è vista però assegnare solo un punteggio di 1,50, a fronte, si ribadisce, di due diversi titoli, entrambi conseguiti presso l'Università Suor Orsola, uno riguardante le scuole di primo grado, l'altro inerente le scuole di secondo grado.

In argomento, è opportuno evidenziare che per il punto B.5.4 nè il bando, né la griglia di valutazione prevedono un massimo di punti o di titoli valutabili, come invece avviene per altre tipologie di titoli (cfr., a titolo esemplificativo, i punti B.4.3 e seguenti e B.5.8)

Alla luce di quanto detto, è palese che alla sig.ra De Iulio è stata indebitamente negata l'**attribuzione di punti 1,50** che, per contro, le vanno riconosciuti e assegnati, con **punteggio complessivo di punti 72,00** e inevitabile avanzamento nella graduatoria finale al posto n. 315.

**B)** Ma non è tutto!

Se nella valutazione dei titoli di cui al punto che precede c'è stata una parziale omissione, in sede di attribuzione dei punteggi relativi ai *“Titoli di servizio”*, punto D, ed in particolare al punto D.1.1 della tabella, **la Commissione Giudicatrice ha completamente ignorato la documentazione e le dichiarazioni della ricorrente.**

Ed invero, la tabella stabilisce che debbano essere attribuiti **0,70 punti per ciascun**

**anno di** *“Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.*

In proposito, la sig.ra De Iulio ha attestato il possesso di titoli da cui emerge che ella ha svolto *“dal 09.01.2012 al 10.07.2012 insegnamento presso il Centro Scolastico Dante Alighieri di Quarto (Na) classe A11 (ex A051) e AD04 (ex A050); 8) dal 19.09.2012 al 19.07.2013 insegnamento presso il Centro Scolastico Dante Alighieri Quarto (Na) classe A11 (ex A051) e AD04 (ex A050); 9) dal 07.01.2014 al 20.07.2014 insegnamento presso il Centro Scolastico Dante Alighieri Quarto (Na) classe A11 (ex A051) e AD04 (ex A050)”*; ha inoltre svolto *“dal 15.09.2015 al 29.03.2016 insegnamento presso Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano (Roma) classe A11(ex A051)”*.

Peraltro, come chiarito nella stessa griglia *“E’ valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico”*.

Alla stregua di quanto previsto nel Bando e nella griglia di attribuzione punteggi, vista la documentazione prodotta dalla ricorrente emerge, palese, la grave illegittimità compiuta dalla Commissione di Concorso.

Ed infatti, nonostante la sig.ra De Iulio abbia dichiarato espressamente nella domanda e dimostrato *per tabulas* di aver prestato servizio per **tre anni** (*rectius* periodi continuativi superiori a 180 giorni e, quindi, valutabili come anno intero) nella classe AD04 (ex A050), nessun punto si è vista attribuire in proposito.

Quanto al servizio prestato nella classe AD04 (ex A050) presso il Centro Scolastico Dante Alighieri di Quarto (Na), negli anni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, la ricorrente ha diritto ad un punteggio di 2,10 (pari a 0,70 punti per ogni anno di servizio), con conseguente attribuzione di punteggio definitivo pari a 74,10 ed collocazione al 207° posto in graduatoria.

In materia concorsuale, la giurisprudenza si è più volte pronunciata stabilendo che: *“Nei concorsi pubblici la Commissione esaminatrice è, di norma, titolare di un’ampia discrezionalità in ordine: alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell’ambito delle categorie generali predeterminate dal bando; all’attribuzione della rilevanza e*

dell'importanza dei titoli stessi; all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità, e palese arbitrarietà" (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza del 22 giugno 2016, n. 2754).

**E' proprio il caso di specie.**

La Commissione ha stabilito i criteri valutativi di cui alla invocata griglia, proprio allo scopo di garantire la certezza e sindacabilità del proprio operato e, de relato, la par condicio dei concorrenti.

Ebbene, nonostante criteri chiari e specifici, autoimposti dalla P.A., la stessa Commissione ha disatteso le proprie regole, negando alla ricorrente il giusto riconoscimento dei punteggi ad ella spettanti in forza dei titoli vantati, dichiarati e documentati.

*"Il giudizio amministrativo, nel caso di concorsi pubblici, può inerire unicamente i casi di irragionevolezza ed arbitrarietà, giacché in esso la commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in merito sia all'individuazione dei criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli vantati dai candidati, sia per la valutazione dei singoli tipi di titoli. Ne consegue pertanto, che la sindacabilità subentra soltanto per uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà che si appalesi immediatamente rilevabile".* (Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo, sezione seconda, sentenza del 23 febbraio 2015, n. 515).

Nel caso in questione, la discrezionalità riconosciuta alla Commissione Giudicatrice è stata abbondantemente superata. La Commissione ha, infatti, deciso cosa valutare e come valutarlo ignorando completamente una tabella di riferimento elaborata niente meno che dallo stesso Ministero dell'Istruzione, senza neanche – e ciò è ancor più grave – rendere adeguatamente conto del proprio operato. Oltre che incomprensibile, ciò è gravissimo nella misura in cui determina una chiara violazione dei principi fondamentali regolanti l'attività della Pubblica Amministrazione.



Come detto, le decisioni e valutazioni adottate dai componenti della Commissione non sono completamente insindacabili. Del resto, neanche il verbale di concorso ha fornito elementi utili a chiarire l'iter logico che ha seguito la Commissione nelle proprie scelte e decisioni. L'organo giudicante non ha motivato in alcun modo il proprio giudizio, in tal modo rendendo assolutamente incomprensibile l'origine degli errori e delle omissioni compiute in sede di valutazione.

*“In tema di pubblici concorsi, ove sia contestata la valutazione dei curricula dei diversi candidati operata dalla p.a., il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella rientrante nelle competenze della commissione esaminatrice. Infatti, la commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità, oltre che con riguardo all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli. Il sindacato giurisdizionale è dunque limitato alla riscontrata sussistenza di elementi idonei a evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabili, senza spingersi a valutare la significatività delle esperienze professionali indicate nei curricula delle parti interessate, così effettuando valutazioni rientranti nel merito dell'azione amministrativa”* (TAR Puglia – Lecce – sezione II, sentenza del 17 giugno 2015, n. 2039).

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DEL BANDO. DPR 487/1994. L. 07.08.1990 N. 241 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 93/2016; D.M. 334/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI PER ERRONEA E/O OMESSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI, ERRONEA DETERMINAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. ARBITRARIETA'. INIQUITA'. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

I profili di illegittimità assumono ulteriore colorazione laddove si consideri che la ricorrente ha prestato servizio per 4 anni (o periodi continuativi superiori a 180 giorni) nella classe A11 (ex A051) sia presso il Centro Scolastico Dante Alighieri di Quarto (Na) negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, sia presso il Liceo Scientifico Ignazio Viani di Bracciano (Roma) nell'anno scolastico 2015/2016.

In proposito, il D.M. n. 334/1994, nella Tabella Allegato A, recante l'elencazione delle *“Nuove classi di concorso a cattedre Elenco delle classi di concorso di istruzione secondaria ed artistica Scuole in lingua italiana”* individuava, tra le altre, le classi *“50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”* (Codice A050) e *“51/A - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale”* (codice A051).

Come si vede, le due classi di insegnamento sono analoghe, tanto che il D.M. 93/2016 ha previsto l'aggregazione delle suddette classi nello stesso ambito **disciplinare orizzontale, vale a dire AD08.**

**Invero, nelle previsioni del D.M. citato, le due classi A050 e A051, poi individuate in A12 e A11, sono state collocate in ambiti “Verticali – AD 04 per aggregazione delle classi A – 12 (Discipline linguistico– letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado)...” e in ambiti “Orizzontali – AD 08 per aggregazione dell'ambito disciplinare verticale AD 04 e delle classi A – 11 (Discipline letterarie e latino) e A – 13 (Discipline letterarie, latino e greco)...”.**

**Per maggior comprensione, l'Ambito AD08 comprende tutte le materie di cui all'ambito AD04 ed altre.**

**L'insegnamento di cui alla classe A051 (poi A11, ora AD08) comprende tutte le materie di cui alla classe A050 (poi A12, ora AD04) ed in più il latino.**

**Del resto, ai sensi del D.M. 334/1994, i titoli per l'accesso alla classe A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) sono “Lauree in: lettere; materie letterarie; filosofia; pedagogia; storia; scienze dell'educazione; geografia”; quelli per l'accesso alla classe A051, invece, sono solo “Lauree in: lettere; materie letterarie; filosofia; geografia; storia”.**

E' quindi evidente come per l'insegnamento nella classe A051 fossero richieste lauree in discipline più selettive e specifiche rispetto a quelle idonee per l'insegnamento nella classe A050.

**In sostanza, un laureato in lettere, filosofia, geografia e storia poteva insegnare in entrambe le classi; un laureato in scienze dell'educazione o in pedagogia, poteva insegnare solo nella classe A050, poi A12, ora AD04.**

**Ciò posto, sorprende come il servizio prestato in una classe di concorso – rectius,**

ambito disciplinare – comprendente le medesime materie dell'ambito AD04 (materie letterarie) con in più il latino, non siano stato considerato valutabile quale titolo nel concorso in esame avente ad oggetto un ambito meno ampio di quello AD08.

Una esclusione di tal genere sarebbe stata logica e comprensibile laddove il concorso avesse avuto ad oggetto l'ambito AD08 e si fosse ritenuto non valutabile il servizio prestato in ambito AD04; non è comprensibile e spiegabile nel caso di specie.

La ricorrente, invero, ha maturato esperienza lavorativa formativa in un ambito più ampio di quello oggetto di concorso – comprendente le medesime materie dell'ambito AD04 ed altre – e, come tale, senza dubbio costituente titolo valutabile ai fini del concorso de quo.

Se ciò è vero, e lo è, la previsione di cui alla Tabella A allegata al D.M. 94/2016 che non consente di valutare il servizio prestato nella classe A051, poi A11 ora ambito AD08 – ambito disciplinare orizzontale rispetto a quello oggetto di concorso – quale titolo di servizio di cui al punto D.1.1, limitando tale possibilità solo al *“servizio di insegnamento prestato nello specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale...”* è palesamente illegittimo e *contra legem*.

**Alla stregua di tali considerazioni, va annullata la previsione de qua e consentita – rectius, imposta – l'attribuzione di punteggio, quale titolo valutabile al punto D.1.1. della Tabella A, al servizio svolto nella classe A051, poi A11 ora Ambito AD08 che comprende tutte le discipline di cui all'Ambito AD04 ed altre e richiede titolo di accesso più selettivo.**

In proposito, la Commissione ha inopinatamente omesso di attribuire alla ricorrente ben 2,80 punti (pari a 0,70 per anno o periodo superiore a 180 giorni).

Se il Ministero, prima, e l'Organo valutativo, poi, avessero correttamente operato, alla sig.ra De Iulio sarebbe spettata l'attribuzione di ulteriori 2,80 punti per il servizio prestato in classe A11 (ex A051), ora ambito AD08, con conseguente punteggio finale complessivo pari a 76,90 e conseguente collocazione al 113° posto della graduatoria finale.

**ISTANZA CAUTELARE**

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il danno grave ed irreparabile. Alla ricorrente, infatti, è stata illegittimamente negata la collocazione in una posizione certamente più favorevole nella graduatoria finale del concorso, con grave nocumento per le possibilità di celere e concreto reclutamento nelle file del personale docente per la regione Campania nell'ambito del concorso in questione e ciò sulla base di presupposti falsi, errati ed illegittimi.

I motivi di ricorso, i fatti dedotti e la fallacia della fase istruttoria e valutativa condotta dal Ministero, prima, e dalla Commissione, poi, consentono di richiedere al Collegio di intervenire ordinando alla Amministrazione quanto meno il riesame della posizione della ricorrente.

Per tutti i motivi suindicati si richiede l'annullamento della graduatoria nella parte in cui è ricompresa la posizione della ricorrente e la rivalutazione dei titoli dalla stessa forniti con l'attribuzione del punteggio corretto che, alla luce di quanto evidenziato, corrisponde non a 70,50 ma a 76,90 o, in via subordinata, a 74,10 e/o 72,00, con conseguenziale collocazione della ricorrente al relativo posto in graduatoria finale corrispondente al punteggio riconosciute.

#### **P.Q.M.**

Previa adozione delle misure cautelari che il Collegio riterrà più idonee, accogliersi il ricorso, annullando e/o riformando il provvedimento del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con ogni conseguente statuizione.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego.

Si allega:

- 1) Domanda di partecipazione della ricorrente al concorso de quo.
- 2) Certificati di servizio della ricorrente.
- 3) N. 2 attestati afferenti il conseguimento dei titoli di insegnante di "sostegno".
- 4) Bando di concorso con annessa tabella valutazione titoli e servizi.

Elena De Iulio

Avv. Sergio Turturiello

\*\* \*\*

Tutto ciò richiamato e premesso il sottoscritto avvocato nella spiegata qualità chiede accogliersi le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Previa adozione delle misure cautelari che il Collegio riterrà più idonee, accogliersi il ricorso, annullando e/o riformando il provvedimento del M.I.U.R.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con ogni conseguente statuizione.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego e la ricorrente non è tenuta al versamento del c.u. come da autocertificazione in allegato.

Si produce:

- A) ricorso straordinario con allegate cartoline di ricevimento racc.ta a.r..
- B) atto di opposizione al ricorso straordinario della sig.ra Manganelli.
- C) Allegati al ricorso straordinario.
  - 1) Domanda di partecipazione della ricorrente al concorso de quo.
  - 2) Certificati di servizio della ricorrente.
  - 3) N. 2 Attestati afferenti il conseguimento dei titoli di insegnante di “sostegno”.
  - 4) Bando di concorso con annessa tabella valutazione titoli e servizi.

Avv. Sergio Turturiello